

R.G.N. 271/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Orlandi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al Ruolo Generale N. 271/2020, promossa da:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE (A.U.S.L.) DI PARMA (C.F: 01874230343), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Parma, [REDACTED]

- OPPONENTE -

CONTRO

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, [REDACTED]

- OPPOSTO -

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

CONCLUSIONI: All'udienza di discussione del 18.01.2022, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.04.2020 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, l'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Parma proponeva opposizione innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro, avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2020 emesso in data 02.03.2020 ed intimante il pagamento di un importo pari ad euro 9.296,40 oltre accessori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma – sez. Lavoro,*



contrariis reiectis, e previo ogni e più utile provvedimento del caso e di legge, ai sensi degli artt. 414 e ss. e 645 c.p.c.: a) in via pregiudiziale ed assorbente, tenuto conto della liquidazione, avvenuta anteriormente alla notifica del d.i. opposto, in favore del ricorrente, di ben 55 mensilità dell'indennità di collaborazione informatica per il periodo corrente dall'1.07.2014 al 31.12.2018, oltre al periodo 01.06.2019-30.06.2019, per un ammontare di € 4.260,85, rigettare la relativa pretesa creditoria del ricorrente, in quanto infondata, e per l'effetto dichiarare inefficace ovvero revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza con l'importo di € 4.260,85 (euro quattromiladuecentosessanta/85); b) sempre in via pregiudiziale ed assorbente, tenuto conto che, entro il mese di aprile 2020, con il cedolino emesso in relazione al mese di marzo 2020, al ricorrente viene liquidato l'ulteriore importo di € 387,35, pari alle ultime 5 mensilità dell'indennità di collaborazione informatica per il periodo corrente dall'1.01.2019 al 31.05.2019, rigettare la relativa pretesa creditoria del ricorrente, in quanto infondata, ovvero, quantomeno, dichiarare la cessata materia del contendere, e per l'effetto dichiarare inefficace ovvero revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza con l'ulteriore importo di € 387,35 (euro trecentoottantasette/35); c) ferme le domande pregiudiziali di cui sub a) e b), in accoglimento della formulata eccezione pregiudiziale ed assorbente di intervenuta prescrizione quinquennale, dichiarare prescritto il diritto del ricorrente alla corresponsione della c.d. indennità di informatizzazione, relativamente al periodo corrente dall'1.01.2010 al 30.06.2014, e per l'effetto accogliere integralmente la proposta opposizione, revocando o dichiarando nullo ovvero inefficace il decreto opposto, in quanto illegittimo, infondato o come meglio; d) in via subordinata e denegata, nel merito, dichiarare il proposto ricorso improcedibile, inammissibile, infondato, non provato, o come meglio, per l'effetto revocando ovvero dichiarando nullo o inefficace o come meglio il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compensi professionali ex d.m. n. 55/2014 e s.m.i. e rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA di legge”.

Provvedeva a costituirsi tempestivamente in giudizio [REDACTED] al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ogni contraria istanza disattesa e reietta, - respingere l'opposizione formulata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; - accertare e dichiarare comunque che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma è debitrice nei confronti del dott. [REDACTED] dell'importo di euro 9.296,40 detratte le somme corrisposte nelle more del presente procedimento dall'ASL di Parma al Dott. [REDACTED] cioè l'importo di euro 5.113,02 o quella diversa somma che risulterà in seguito all'istruttoria, per i motivi esposti in narrativa condannandola al pagamento, in favore di quest'ultimo, di tale somma oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.*

Il procedimento veniva istruito tramite prove documentali e discusso all'udienza del 18.01.2022, ove le parti si riportavano agli atti ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi; il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.

Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, l'Azienda Unità Sanitaria Locale (d'ora innanzi anche Ausl) di Parma ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2020 con cui il Tribunale di Parma, sezione lavoro, ha ad essa ingiunto il pagamento a favore del dott. [REDACTED] medico pediatra di libera scelta convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale di Parma, il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.296,40 a titolo di indennità di informatizzazione prevista ex art. 58 dell'ACN del 15.12.2005 per il periodo dallo 01.01.2010 allo 01.08.2019.



Parte opponente ha dedotto di aver iniziato a corrispondere la suddetta indennità di collaborazione informatica (c.d. ICI) a far tempo dall'emissione del cedolino del mese di agosto 2019, con riferimento alla mensilità di giugno 2019, per un importo pari ad euro 77,47, che, con il cedolino stipendiale afferente al mese di gennaio 2020 ed emesso prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva spontaneamente corrisposto all'opposto gli arretrati relativi al periodo corrente dallo 01.07.2014 al 31.12.2018 pari a 54 mensilità per una somma complessiva pari ad euro 4.183,38, che, con il cedolino di aprile 2020, avrebbe infine corrisposto l'ulteriore importo di euro 387,35 afferente ai primi cinque mesi dell'anno 2019 e che, pertanto, alla data del 30.04.2020, il dott. [REDACTED] avrebbe incassato la somma totale di euro 4.648,20, pari all'ammontare totale dell'ICI maturata nel quinquennio anteriore alla data di decorrenza fissata con il primo pagamento effettuato dall'Ausl (ovvero la mensilità di giugno 2019 corrisposta ad agosto 2019).

L'Ausl di Parma evidenziava come la liquidazione dell'ICI spontaneamente effettuata fosse stata correttamente limitata al quinquennio antecedente al primo pagamento in ragione dell'avvenuta prescrizione delle somme maturate a tale titolo nel periodo precedente dallo 01.01.2010 al 31.05.2014 in considerazione della pacifica natura retributiva dell'indennità di collaborazione informatica, come tale sottoposta al regime di prescrizione quinquennale *ex art. 2948, n. 4, c.c.*

L'opponente deduceva ancora, in punto di fatto, come l'opposto avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'intenzione dell'Ausl di provvedere al pagamento dell'indennità di collaborazione informatica in relazione alle mensilità non ancora prescritte in quanto, con la determinazione n. 1440 del 10.12.2019, pubblicata nell'albo *on line* dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 10.12.2019 al 25.12.2019, aveva dapprima proceduto, sulla base delle disposizioni contrattuali e regionali vigenti, alla verifica circa l'effettiva corresponsione dell'ICI al personale medico pediatra di libera scelta fino a tutto il 31.12.2018 e, all'esito del controllo, dopo aver constatato che, per mero errore materiale, tale compenso non risultava essere stato corrisposto a taluni pediatri, specificatamente indicati nell'allegato 1 e tra i quali risultava anche l'opposto, ne disponeva senza indugio la liquidazione nel rispetto del termine prescrizione quinquennale.

Nella memoria difensiva, parte opposta riconosceva l'avvenuto pagamento parziale da parte dell'Ausl di Parma, deduceva di aver provveduto ad installare e utilizzare il programma APINET necessario per adempiere agli obblighi di informatizzazione previsti dagli accordi nazionali e regionali e sosteneva come, in virtù della natura libero-professionale del rapporto di lavoro instaurato con l'opponente e della natura risarcitoria dell'indennità di informatizzazione, la prescrizione dovesse considerarsi decennale. Il dott. [REDACTED] rimarcava inoltre come l'indennità richiesta con il ricorso monitorio fosse quella prevista dall'accordo collettivo nazionale del 15.12.2005 e non quella c.d. ICI successivamente istituita dall'accordo regionale siglato il 17.12.2008, pacificamente di natura retributiva.

In relazione in particolare ai pagamenti effettuati dall'Asl di Parma antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'opposto allegava che il cedolino del mese di gennaio 2020 era stato consegnato e consultato in data successiva al deposito del ricorso e, in riferimento al pagamento avvenuto nel mese di agosto 2019, che lo stesso non era stato da lui notato in quanto indicato erroneamente come riferito all'indennità di collaborazione informatica (ICI).

Ciò posto in sintesi in merito alle argomentazioni delle parti, in primo luogo deve riconoscersi l'avvenuto pagamento da parte dell'Ausl di Parma dell'importo complessivo di euro 4.648,20 – di cui euro 4.260,85 prima della notifica del decreto ingiuntivo – a favore dell'opposto. Tale pagamento, oltre ad emergere dalle buste paga prodotte da parte opponente, è stato altresì espressamente riconosciuto da parte opposta.



La materia del contendere è dunque limitata al residuo importo oggetto di domanda monitoria da parte del dott. ██████ pari alla metà dell'importo ingiunto, ovvero ad euro 4.648,20.

Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente per negare la debenza del suddetto importo a favore del dott. ██████ è necessario esaminare le disposizioni che hanno istituito l'indennità di informatizzazione a favore dei medici pediatri di libera scelta convenzionati.

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 15.12.2005 ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 502/1992 ha previsto, all'art. 58, rubricato "trattamento economico", lett. B, intitolata "Quota Variabile finalizzata al Raggiungimento di Obiettivi e di Standard Erogativi ed Organizzativi", primo comma, che "(a) decorrere dal 01.01.2005, le quote già destinate ai pediatri di libera scelta per l'incentivazione di a) attività in forma associative b) collaborazione informatica c) collaboratore di studio d) personale infermieristico costituiscono il fondo a riparto di cui all'art. 45, quantificato in ogni Regione sulla base di € 2,09 per assistito/anno" e, al decimo comma, per quanto riguarda nello specifico la collaborazione informatica, che "(d) alla entrata in vigore del presente Accordo tutti i pediatri di libera scelta devono garantire, dal momento dell'assunzione dell'incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza. Per questo e fino alla stipula degli accordi regionali, con le risorse già a questo destinate, con la corrispondente riduzione della quota capitaria (lett. A comma 1 art. 58) è corrisposta un'indennità forfettaria mensile di euro 77,47".

Il comma successivo ha stabilito invece che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore dell'accordo dovessero adempiere all'obbligo di informatizzazione previsto dal decimo comma entro termini temporali prefissati e scaglionati in relazione alla rispettiva anzianità di specializzazione, ovvero "a) fino a 10 anni di anzianità di specializzazione, al 1 gennaio 2004, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo; b) da 10 a 20 anni di anzianità di specializzazione, al 1 gennaio 2004, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo; c) da 20 a 30 anni di anzianità di specializzazione, al 1 gennaio 2004, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo".

In seguito, intervenivano ulteriori accordi regionali sottoscritti tra la Regione Emilia Romagna e le organizzazioni sindacali del personale medico convenzionato pediatra di libera scelta e medici di medicina generale in attuazione dell'accordo collettivo nazionale, tra cui quello sottoscritto in data 17.12.2008 e recepito con D.G.R. Emilia Romagna n. 17 del 29.01.2009.

Tale accordo nulla innovava in merito all'indennità forfettaria stabilita per la collaborazione informatica, limitandosi a disciplinare il progetto c.d. Sole per la gestione dei flussi informatici stabilendo che "(a) tutti i pediatri sono forniti dall'Azienda gli strumenti informatici relativi ed i relativi supporti ed assistenza soft/hardware, con oneri di utenza a carico della Regione (compreso il canone annuale e l'aggiornamento del software), per garantire il collegamento tra loro e con la rete dei servizi aziendali", che "(l) a gestione dei flussi servizi del progetto Sole (in particolare le funzionalità precedentemente indicate) comporta l'attivazione da parte del pediatra di tutte le procedure ed aggiornamenti disponibili sulla base dell'effettivo avanzamento del progetto" e che "(i) il pagamento della quota di 5,00 euro assistito/anno, è legato all'effettivo utilizzo e correlato ad un



obiettivo di risultato, concordato in sede di Comitato Aziendale, sugli invii delle prescrizioni di esami di laboratorio e prestazioni specialistiche”.

A prescindere, dunque, dai profili nominalistici, l'indennità di informatizzazione o di collaborazione informatica (ICI) richiesta dall'opposto è quella prevista dall'art. 58, lett. B, comma 10, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15.12.2005.

L'Ausl di Parma sostiene che la suddetta indennità abbia natura retributiva, con la conseguenza che, stante l'applicazione del regime prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., le somme maturate a tale titolo dal gennaio 2010 al maggio 2014 non sarebbero dovute.

Parte opposta ha invece rimarcato l'applicazione del termine prescrizione decennale, avendo la suddetta indennità natura risarcitoria e traente origine da un rapporto di tipo contrattuale.

Osserva in primo luogo il Giudice come, secondo consolidata giurisprudenza, i rapporti di lavoro che si instaurano tra il medico convenzionato ex artt. 48 l. n. 833/1978 e 8 d.lgs. n. 502/1992 rientrano nell'ambito della parasubordinazione in quanto, *“pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero professionali, che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, al di fuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo discendenti per il professionista dal rapporto di lavoro autonomo”* (Cass. civ., sez. lav., 13.04.2011, n. 8457; cfr. più recentemente, in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 05.03.2020, n. 6294).

Deve altresì rilevarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito, proprio in riferimento ad un rapporto convenzionale tra un medico e un'unità sanitaria locale, che la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto può essere invocata solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, perché è solo ad esso che fa riferimento la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 26.10.2001, n. 13323).

È dunque assodato che, in un rapporto di lavoro come quello in esame, la prescrizione decorre anche durante la vigenza del rapporto medesimo.

Determinante al fine di valutare il regime prescrizione applicabile è la natura del credito rivendicato.

L'art. 2948, n. 4, c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni *“gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.*

Per giurisprudenza pacifica, i crediti retributivi rientrano in tale ipotesi, posto che la retribuzione viene pagata al lavoratore dal datore di lavoro con cadenza periodica mensile.

Reputa il Giudice che l'indennità prevista dall'art. art. 58 ACN del 15.12.2005 abbia natura retributiva e non risarcitoria.

In primo luogo, si osserva come la suddetta indennità venga corrisposta mensilmente, di talché è sussistente il requisito della periodicità della corresponsione.

In secondo luogo, si rileva come la natura di elemento retributivo di tale indennità si inferisca non solo tramite un'interpretazione letterale delle disposizioni introduttive di tale compenso previste nel comma 10, lett. B dell'art. 58 ma anche facendo ricorso ad un'interpretazione integrata e sistematica di tali norme con quelle regolative del compenso dei pediatri convenzionati.

L'art. 8 dell'ACN 2005, rubricato *“struttura del compenso”* al secondo comma prevede che *“(c)oncorrono alla costituzione del compenso dei pediatri di cui al presente accordo: a) quota capitaria ponderata per assistito; b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di*



partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e) incentivi legati al trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra ospedale e territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l'assistenza primaria”.

Il successivo art. 28 dell'accordo collettivo nazionale, rubricato “articolazione del compenso” stabilisce, al primo comma, che “(a) i sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), del d.l.vo 502/1992 come successivamente modificato ed integrato, la struttura del compenso del pediatra di libera scelta così si articola: a) quota capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente Accordo; b) una quota variabile in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui all’art. 8, comma 1, lett. f del decreto legislativo sopra richiamato; c) una quota variabile in funzione delle prestazioni e delle attività previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata” mentre, al secondo comma, prevede che “(l) e modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dal successivo art. 58, e, per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali”.

Il richiamato art. 58 ha stabilito, al primo comma, che “(i) n attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il pediatra di libera scelta, i medici di assistenza primaria, i servizi di continuità assistenziale ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonché con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.l.vo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni) e che il “Programma delle attività territoriali” comprende, come previsto dall’art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l’erogazione della pediatria di libera scelta e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali, il trattamento economico dei medici pediatri convenzionati, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in: a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’art. 8, negoziata a livello nazionale; b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi concordati e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaborazione di studio medico, l’indennità di personale infermieristico; c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico, vaccinazioni, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dalle Aziende”.

Ebbene, reputa il Giudice che, dalla lettura combinata dell’art. 58, lett. B, decimo comma, con le norme sopra riportate, emerga chiaramente come l’indennità di collaborazione informatica (ICI) o indennità di informatizzazione sia uno speciale compenso che ha la finalità di retribuire il raggiungimento dell’obiettivo costituito dall’informatizzazione delle prestazioni sanitarie rese dai pediatri di libera



scelta. Tale indennità è stata infatti espressamente inserita come elemento costitutivo della quota variabile del compenso erogato al pediatra di libera scelta nell'art. 58, primo comma.

Nessuna previsione dell'ACN suggerisce invece che tale indennità costituisca il rimborso delle spese sostenute dal pediatra per adempiere agli obblighi di informatizzazione posto che non vi è alcun riferimento al costo delle apparecchiature quale parametro su cui basare la determinazione della misura dell'indennità.

Stante dunque la natura di corrispettivo a favore del pediatra dell'attività posta in essere per il raggiungimento dell'obiettivo dell'informatizzazione nello svolgimento della propria attività, a tale compenso deve riconoscersi natura retributiva.

Dovrà pertanto farsi applicazione del regime prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza che le somme maturate a titolo di indennità di collaborazioni informatica dall'opposto nel periodo dal gennaio 2010 al maggio 2014 non sono dovute in quanto il diritto alla loro corresponsione è estinto per prescrizione.

In accoglimento del ricorso, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente e il già avvenuto pagamento delle ulteriori somme oggetto del ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo n. 87/2020 deve essere pertanto *in toto* revocato.

Per quanto riguarda le spese di lite, ritiene il Giudice che le stesse debbano essere integralmente compensate per due ordini di motivi.

Il primo ordine attiene alla peculiarità della questione attinente al regime prescrizione applicabile all'indennità oggetto di causa, il secondo al carattere ragionevolmente credibile della circostanza allegata dall'opposto per cui, al momento del deposito del ricorso monitorio in data 27.02.2020, lo stesso non aveva ancora preso visione del cedolino di gennaio 2020 contenente parte degli arretrati.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così decide:

- in accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2020 emesso dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, in data 02.03.2020 per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del procedimento;
- riserva in sessanta giorni il deposito della motivazione della sentenza.

Parma, 18.01.2022

Il Giudice
Elena Orlandi

